

Regolamento degli studi 2013

del 5 marzo 2013

stato al 11.06.2026



Il Consiglio di Facoltà, vista la Legge sulle scuole universitarie (LSU) del 3 ottobre 1995, nonché lo Statuto dell'Università della Svizzera italiana del 20 marzo 2020, conformemente alla decisione del Consiglio dell'USI di applicare la Dichiarazione di Bologna; emana il seguente regolamento:

Art. 1 **In generale**

1. La Facoltà offre un percorso formativo completo in scienze informatiche.
2. Il percorso di studio comprende:
 - Un periodo di formazione di base (il triennio iniziale) al termine del quale viene rilasciata la laurea (Bachelor);
 - Un periodo successivo di formazione approfondita a carattere specialistico (di regola un biennio) al termine del quale viene rilasciata la laurea magistrale (Master);
 - Il dottorato (PhD).

Art. 2 **Titoli**

1. La Facoltà conferisce i seguenti titoli:
 - Bachelor of Science in Informatics / Laurea triennale in scienze informatiche;
 - Master of Science in Informatics / Laurea magistrale in scienze informatiche;
 - Master of Science in Artificial Intelligence / Laurea magistrale in intelligenza artificiale;
 - Master of Science in Computational Science / Laurea magistrale in scienza computazionale;
 - Master of Science in Software & Data Engineering / Laurea magistrale in Ingegneria dei dati e del software;
 - Doctor of Philosophy in Informatics / Dottorato in scienze informatiche;
 - Doctor of Philosophy in Computational Science / Dottorato in scienza computazionale.
2. Conferisce altresì, in collaborazione con la Facoltà di scienze economiche, i seguente titoli:
 - Bachelor of Science in Data Science / Laurea triennale in Data Science
 - Master of Science in Financial Technology and Computing / Laurea magistrale in informatica e tecnologie per la finanza

- Master of Science in Management and Informatics / Laurea magistrale in Management e Informatica.
- 3. La Facoltà può organizzare, sia in proprio che in collaborazione con altre istituzioni, percorsi formativi a sbocco professionale.

Art. 3
Campo di
applicazione
e rinvio

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di verifica e di valutazione relative al conferimento dei titoli di cui all'art. 2.
2. Il conferimento del dottorato e di eventuali altri titoli è disciplinato da appositi regolamenti.

Art. 4
Lingua

La lingua operativa della Facoltà è l'inglese. I corsi, gli esami, le prove, i lavori e i progetti semestrali sono redatti nella lingua ufficiale della Facoltà.

Art. 5
Sistema di
valutazione

1. La nota di valutazione per i corsi, per il progetto di Bachelor, e per la tesi di Master, è scalare. La nota è definita secondo una scala da 1 a 10, con incrementi di 0.5. Sono considerate insufficienti le note inferiori a 6. Alcune note sono di tipo binario (approvato o respinto).
2. I crediti corrispondenti ad ogni corso sono definitivamente acquisiti quando il relativo corso è superato con una nota sufficiente (uguale o superiore a 6) o approvato.
3. La valutazione dei corsi e del progetto di Bachelor e della tesi di Master concorre al calcolo della media con un peso pari ai crediti assegnati loro dal programma degli studi. Le valutazioni di tipo binario non incidono sul calcolo della media, fatta eccezione per gli esami di recupero (cf. cpv. 4). La media è arrotondata alla seconda cifra decimale (per eccesso).
4. Nel caso di un esame di recupero approvato, la nota del corso viene equiparata ad un 6. Nel caso di un esame di recupero respinto, lo studente deve ripetere l'intero corso (cf. art. 26).
5. La valutazione di eventuali prove intermedie inclusi progetti, presentazioni, crediti d'esame (test parziali) ecc. è a discrezione del docente. Il docente determina autonomamente come e quando tali prove contribuiscano alla nota finale del corso.

Art.6
European
Credit Transfer
System (ECTS)
e requisiti

1. Il percorso di studio si basa sul sistema dei crediti European Credit Transfer System (ECTS)
2. Per l'ottenimento del Bachelor of Science in Informatics occorrono 180 crediti.

3. Per l'ottenimento del Bachelor of Science in Data Science occorrono 180 crediti.

4. Per l'ottenimento del Master of Science in Informatics occorrono 120 crediti.

5. Per l'ottenimento del Master of Science in Artificial Intelligence occorrono 120 crediti.

6. Per l'ottenimento del Master of Science in Computational Science occorrono 120 crediti.

7. Per l'ottenimento del Master of Science in Software & Data Engineering occorrono 120 crediti.

8. Per l'ottenimento del Master of Science in Financial Technology and Computing occorrono 120 crediti.

9. Per l'ottenimento del Master of Science in Management and Informatics occorrono 120 crediti.

Art. 7 Ciclo di base	1. Il Bachelor costituisce un periodo di formazione di base, non direttamente professionalizzante. 2. Il piano dettagliato degli studi per il triennio è pubblicato nel programma degli studi.
Art. 8 Condizioni di ammissione	Tutte le persone che adempiono alle condizioni generali d'immatricolazione all'Università della Svizzera italiana possono essere ammesse al programma di Bachelor.
Art. 9 Crediti e attività previste dal programma degli studi	1. Il Bachelor of Science in Informatics viene conferito dopo 6 semestri di studio e l'ottenimento di 180 crediti ECTS che devono essere conseguiti nei tempi e secondo le modalità previste dagli art. 10 e segg. 2. Per conseguire il Bachelor lo studente è tenuto a: • sostenere gli esami previsti dal programma degli studi; • svolgere un progetto di Bachelor.
Art. 10 Il primo anno: condizioni di superamento e termini	1. Per il superamento del primo anno, devono essere conseguiti i 60 crediti previsti dal programma degli studi. 2. Gli esami del primo anno devono essere superati entro la fine del secondo anno di immatricolazione. Il mancato rispetto del termine implica l'esclusione dalla Facoltà.
Art. 11 Condizioni e termini per l'ottenimento del titolo	1. Il tempo massimo per l'ottenimento del Bachelor è di 5 anni. Il mancato rispetto del termine implica l'esclusione dalla Facoltà. 2. Nel caso di ammissioni su dossier o trasferimenti da un'altra università, una commissione di docenti stabilirà le condizioni per l'ottenimento del Bachelor, ritenuto che è richiesta l'immatricolazione all'Università della Svizzera italiana per almeno 2 semestri e il conseguimento di un minimo di 60 crediti ECTS in sede.

**Art. 12
Progetto di
Bachelor**

1. Per il conseguimento del Bachelor è richiesto un lavoro scritto svolto durante il sesto semestre; esso deve essere valutato e accettato da una commissione composta da docenti della Facoltà.
2. Il progetto di Bachelor è un lavoro personale svolto dallo studente e tratta un tema scelto di comune accordo con uno dei docenti.
3. Il progetto di Bachelor viene valutato con una nota da 1 a 10, secondo l'art. 5. Tale valutazione rientra nel calcolo della media per il conseguimento del Bachelor, con il peso dei crediti attribuiti secondo quanto disciplinato dal programma degli studi.
4. Atti illeciti commessi nella redazione del progetto di Bachelor sono sanzionati secondo l'art. 38.

**Art. 13
Bachelor
Advisor**

Ad ogni studente viene assegnato un Advisor quando lo studente inizia gli studi del Bachelor. L'Advisor, scelto tra i professori della Facoltà, si rende disponibile a ricevere e dare consigli allo studente per problemi o domande di qualsiasi natura riguardanti gli studi.

**Art. 14
Mobilità**

Lo studente può partecipare a un programma di mobilità per studiare in un'altra università durante un semestre per un massimo di 30 crediti ECTS. L'eventuale semestre di studio deve essere concordato, per la scelta della sede e per il programma di studio, con il direttore del Bachelor, e deve essere approvato da quest'ultimo. Per ulteriori dettagli fare riferimento alla specifica Direttiva sulla mobilità degli studenti della Facoltà di scienze informatiche.

Capitololll Master offerti dalla Facoltà di scienze informatiche

**Art. 15
Ciclo di
specializzazione**

1. La Facoltà organizza, sia in proprio che in collaborazione con altre facoltà, dei cicli di specializzazione (Master) in determinate aree disciplinari.
2. La lista dei Master offerti e relativi piani di studio sono pubblicati nel programma degli studi.

**Art. 16
Condizioni di
ammissione**

1. È ammesso ad un programma di Master il candidato in possesso di un Bachelor dell'Università della Svizzera italiana o di un altro titolo giudicato equivalente dello stesso indirizzo di studio.
2. Possono essere richiesti esami integrativi in talune materie qualora la formazione di base dello studente non corrispondesse perfettamente al profilo del Master scelto.
3. Il direttore di Master può definire un piano di studio personalizzato che può includere corsi obbligatori specifici. I crediti di questi corsi sono parte integrante ai fini dei 120 ECTS richiesti per l'ottenimento del titolo di Master.
4. In casi eccezionali e fondati possono essere ammessi studenti con piani di studio ridotti. Queste decisioni sono di competenza del Consiglio di Facoltà a cui il Direttore dei programmi di Master sottopone i casi particolari.

**Art. 17
Crediti e attività
previste dal
programma
degli studi**

1. Per conseguire il Master of Science, lo studente è tenuto a:
 - superare gli esami e sostenere le attività previste dal programma degli studi;
 - redigere e difendere con successo la tesi di Master;
 - superare gli esami integrativi entro il secondo semestre, o entro un limite di tempo stabilito in un piano di studi personale dal direttore del Master.
2. I crediti assegnati alle varie attività sono specificati nel programma degli studi del rispettivo programma di Master.

3. I crediti relativi agli esami integrativi possono essere completati seguendo il corso e superando il relativo esame, o a discrezione dell'istruttore del corso, superando un esame ad-hoc.

Art. 18
Il primo semestre:
condizioni di
superamento
e termini

Per poter proseguire gli studi di Master, lo studente deve aver acquisito almeno 24 ECTS entro il secondo semestre.
Il mancato rispetto del termine implica l'esclusione dalla Facoltà.

Art. 19
Condizioni e
termini per
l'ottenimento
del titolo

1. Per l'ottenimento del titolo, deve essere acquisito il numero minimo di crediti nei corsi previsti dal programma degli studi di ciascun Master. Vengono riconosciuti unicamente crediti conseguiti in corsi previsti dal programma degli studi del Master stesso.
2. Il tempo massimo per l'ottenimento del Master è di 3 anni. I direttori di Master possono concedere proroghe considerando, caso per caso, gli esami integrativi di cui all'art. 16.2. Il mancato rispetto dei termini implica l'esclusione dalla Facoltà.
3. Fino a 30 ECTS dei programmi di Master della Facoltà possono essere validati con corsi completati dal candidato mentre immatricolato in un'altra università.
In casi eccezionali, e motivati per iscritto dal candidato, la Facoltà si riserva il diritto di validare un numero di crediti più elevato.
Ogni corso esterno dev'essere esplicitamente validato dal direttore del programma, che può consultare per la valutazione l'istruttore del corso corrispondente:
 - a. il numero di ECTS accreditati è al massimo il numero di ECTS del corso USI;
 - b. più corsi esterni possono essere combinati per coprire un singolo corso più grande all'USI, e un singolo corso esterno più grande può coprire più corsi più piccoli all'USI;
 - c. ogni corso USI sostituito dev'essere coperto interamente dal/i corso/i esterno/i per essere validato. I corsi esterni che coprono solo una parte di un corso USI non possono quindi essere conteggiati, anche se il loro numero di ECTS è uguale o addirittura superiore a quello del corso USI, né un corso esterno con meno ECTS può sostituire un corso USI con più ECTS, indipendentemente dal contenuto del corso esterno.

Resta a discrezione del direttore del programma – in consultazione con gli istruttori dei corsi USI – concedere (nel caso al cpv. c)) o richiedere (nei casi ai cpv. a) e b)) esami ad-hoc per i singoli corsi da sostituire.

Art. 20
Tesi di Master

1. La tesi di Master è un saggio personale che dimostra la capacità dello studente di utilizzare lo strumentario metodologico per analizzare un dato problema.

2. Nello svolgimento della ricerca e della stesura della tesi lo studente sarà guidato con funzione di relatore da un docente della Facoltà.

3. Previa approvazione del Direttore del Master, lo studente può svolgere una tesi di Master esterna (per esempio in azienda). In questo caso lo studente sarà guidato da un relatore interno e da un correlatore esterno approvato dal Direttore del Master.
4. La tesi viene anche letta e valutata da un secondo docente della Facoltà con funzione di correlatore. Previa approvazione del direttore del rispettivo Master, è possibile avere come correlatore un esperto del campo esterno alla Facoltà.
5. La tesi tratta un tema scelto di comune accordo con il relatore nel proprio ambito di specializzazione.
6. L'elaborazione e la redazione della tesi richiedono un impegno corrispondente al numero di crediti previsti dal programma degli studi.
7. La tesi di Master viene difesa dal candidato di fronte alla giuria composta dal relatore, dal correlatore e dal direttore del Master o da un suo delegato.
8. Al seguito della difesa, la giuria procede alla valutazione con una nota da 1 a 10, secondo l'art. 5. La valutazione della tesi di Master sottostà alle "Linee di guida per la valutazione delle tesi di Master"
9. La tesi può essere assegnata allo studente solo se questi ha superato corsi del programma di Master per un minimo di 60 crediti ECTS.
10. La tesi può essere difesa dallo studente solo se questi ha superato tutti i corsi del primo semestre e ottenuto un minimo di 75 crediti ECTS.

Art. 21
Master Advisor

Per ogni studente, il direttore del rispettivo Master svolge il ruolo di Advisor e quindi si rende disponibile a ricevere e dare consigli allo studente per problemi o domande di qualsiasi natura riguardanti gli studi.

Art. 22
Mobilità

Lo studente può partecipare a un programma di mobilità per studiare in un'altra università durante un semestre per un massimo di 30 crediti ECTS. L'eventuale semestre di studio deve essere concordato, per la scelta della sede e per il programma di studio, con il direttore del Master, e deve essere approvato da quest'ultimo. Per ulteriori dettagli fare riferimento alla specifica Direttiva sulla mobilità degli studenti della Facoltà di scienze informatiche.

Art. 23
Esami

1. Fanno oggetto d'esame le materie previste dal programma degli studi.
2. L'esame è una prova in cui vengono valutate le conoscenze e le competenze dei candidati.
3. La verifica delle conoscenze acquisite nei corsi e negli eventuali seminari è organizzata dal docente di ciascun corso ufficiale con un esame conseguente al corso.
4. Ogni docente è tenuto a presentare al Direttore dei programmi Bachelor o Master la propria organizzazione delle verifiche accertandone con lui la congruenza con il presente Regolamento.

Art. 24
Organi

1. Gli organi preposti agli esami sono i seguenti:
 - il Direttore dei programmi Bachelor e il direttore dei programmi di Masters;
 - gli esaminatori;
 - altre commissioni istituite dal Consiglio di Facoltà.
2. Il Direttore dei programmi Bachelor e Masters è un docente membro del Consiglio di Facoltà, che viene incaricato a tempo determinato di coordinare gli esami, di fissarne le date, di verificare insieme a ciascun docente la correttezza rispetto al presente Regolamento. La Facoltà può designare più Direttori.
3. Gli esaminatori sono i professori titolari dei rispettivi corsi. In caso di impedimento, il Direttore dei programmi di Bachelor e Masters provvederà a nominare un sostituto.

Art. 25
Forma
dell'esame

1. La materia di un corso può essere esaminata in forma scritta oppure in forma scritta e orale.
2. Spetta al titolare definire, all'inizio del suo corso, la forma della prova.

**Art. 26
Sessioni
d'esame**

3. Ad ogni esame orale è obbligatoria la presenza di un assistente o di un altro docente della Facoltà e la stesura di un verbale.

1. Sono previste due sessioni di esami:
 - la sessione ordinaria (alla fine di ogni semestre);
 - la sessione di recupero (a fine estate).
2. Compongono la sessione ordinaria tutti gli esami dei corsi impartiti nel relativo semestre.
3. Possono accedere alla sessione di recupero gli studenti che alla sessione ordinaria abbiano ottenuto un voto inferiore a 6 e maggiore o uguale a 4. Gli studenti che abbiano ottenuto un voto inferiore a 4 dovranno ripetere l'intero corso.
4. In caso di nuovo insuccesso, qualora il corso fosse obbligatorio, lo studente dovrà ripetere l'intero corso, ritenuto il numero massimo di tentativi previsti dagli art. 10, 11 e 19.

**Art. 27
Iscrizione agli
esami e ritiro**

1. Può iscriversi agli esami lo studente che è regolarmente iscritto alla Facoltà, che soddisfa le condizioni previste nel presente Regolamento e che ha pagato le tasse conformemente al Regolamento generale per le ammissioni e le immatricolazioni all'Università della Svizzera italiana.
2. La domanda di iscrizione deve essere inoltrata alla segreteria entro i termini e nella forma richiesta dalla segreteria stessa.
3. L'iscrizione agli esami è obbligatoria.
4. Agli studenti fuori sede per un periodo di mobilità non è permesso iscriversi e quindi sostenere esami relativi a corsi impartiti in quel semestre, a meno che gli esami non si riferiscano a corsi seguiti negli anni accademici precedenti.
5. Se il candidato è iscritto o è stato ammesso o ha sostenuto un esame senza esserne in diritto la prova sarà ritenuta nulla. È il caso segnatamente dello studente che:
 - si presenta all'esame senza essersi regolarmente iscritto nei termini o secondo le modalità previste;
 - si iscrive e sostiene un esame violando i requisiti fissati dal presente Regolamento e dal programma degli studi.
6. Il ritiro da un corso e di conseguenza dall'esame deve essere notificato alla segreteria entro le prime 6 settimane del semestre.

7. L'iscrizione agli esami è condizionale all'aver sostenuto il corso "Integrità accademica e personale: principi e valori dell'Università della Svizzera italiana" a prevenzione degli atti illeciti e a supporto dell'integrità personale ai sensi del presente Regolamento, da svolgersi secondo le modalità comunicate dall'Amministrazione studenti / Segreteria degli studi di Facoltà.

**Art. 28
Assenza
ingiustificata**

1. Il candidato che non si presenta o che non porta a termine un esame senza una valida giustificazione è considerato respinto per quell'esame. In tal caso l'esame è registrato come "np" (non presentato), equivalente al voto 1.
2. Il motivo dell'assenza deve essere grave e debitamente comprovato.
3. In caso di dubbio, la decisione spetta al Decano, sentito il direttore dei programmi Bachelor e Masters.

**Art. 29
Atti illeciti**

Se nel corso di un esame scritto sussistono indizi che un candidato ricorra a mezzi illeciti, i sorveglianti devono presentare un rapporto scritto al Direttore che, se opportuno, avvierà la procedura ai sensi dell'art. 38.

**Art. 30
Comunicazione
dei risultati**

1. Gli esaminatori sono tenuti a comunicare l'esito degli esami in segreteria secondo le modalità previste.
2. Il Direttore dei programmi Bachelor e Masters può consultare gli esaminatori a proposito dei loro esami e delle note attribuite.
3. Dopo ogni sessione d'esami il Direttore dei programmi Bachelor e Masters comunica per iscritto a ogni candidato i risultati.
4. Se un candidato ha utilizzato (senza successo) tutte le possibilità di ripetizione o ha superato la durata massima degli studi, il Direttore dei programmi Bachelor e Masters ne sancisce l'esclusione dalla Facoltà.

Capitolo V Conferimento

Art. 31 Verifica dei requisiti

Al fine del conferimento del Bachelor/Master, la segreteria verifica il rispetto dei requisiti sanciti dal presente Regolamento e comunica tempestivamente eventuali lacune.

Art. 32 Menzione

1. Per ogni ciclo il laureato in Scienze informatiche riceve una nota corrispondente alla media ponderata delle note conseguite nelle attività previste dai rispettivi piani degli studi, secondo l'art. 5.
2. Le menzioni sono:
 - summa cum laude: per una media finale uguale o superiore al 9;
 - magna cum laude: per una media compresa tra l'8 e il 9 (8 incluso, 9 escluso);
 - cum laude: per una media compresa tra il 7 e l'8 (7 incluso, 8 escluso);
 - legitime: per una media compresa tra il 6 e il 7 (6 incluso, 7 escluso).
3. Lo studente che interrompe gli studi senza aver ottenuto il titolo può richiedere un transcript che certifica le note e i crediti conseguiti

Art. 33 Consegna

Il Bachelor/Master viene conferito ufficialmente nella giornata di consegna unitamente al diploma e al transcript che attestano il percorso formativo dello studente.

Capitolo VI Procedure di riconoscimento e congedi

Art. 34 Riconoscimento

1. La Facoltà può riconoscere esami superati presso altre università e il corrispondente esonero da esami o esami propri (e dei crediti corrispondenti).
2. Accordi generali di collaborazione con altre università possono sostituire le procedure individuali.

Art. 35 Congedi

1. In caso di maternità, servizio militare o civile, malattie gravi ed altre circostanze che rappresentino, a giudizio del Decano, difficoltà rilevanti per il regolare svolgimento degli studi, lo studente può ottenere un congedo per uno o più semestri.
2. Lo studente in congedo può mantenere l'immatricolazione pagando una tassa ridotta conformemente al Regolamento per le ammissioni e le immatricolazioni all'USI e beneficiare della legittimazione come studente regolare senza frequentare alcuna attività didattica.
3. Lo studente che beneficia di un congedo non ha, di regola, il diritto di sostenere esami o difendere la tesi di Master.
4. Durante un congedo è possibile sostenere gli esami di corsi che si sono già frequentati.

Capitolo VII

Disposizioni finali

Art. 36 Competenze

Le competenze del Consiglio di Facoltà, del Decano nonché degli organi delegatari sono stabilite dallo Statuto della Facoltà e dal presente regolamento.

Art. 37 Eccezioni

In casi eccezionali il Consiglio di Facoltà ha la possibilità di derogare a questo Regolamento, ma solo in favore dello studente.

Art. 38 Misure disciplinari

1. Il Consiglio di Facoltà può sanzionare con le misure disciplinari previste al capoverso successivo i seguenti comportamenti degli studenti:
 - l'indisciplina e la violazione dell'ordine interno universitario. È fatta salva la competenza della Direzione dell'USI circa l'adozione di provvedimenti disciplinari e misure in caso di violazione del Codice etico secondo le procedure previste dal Regolamento I di applicazione del Codice etico;
 - il ricorso a mezzi illeciti nel corso di un esame;
 - il plagio nella redazione di un lavoro scritto (progetto di Bachelor, tesi di Master, ecc.); commette in particolare plagio lo studente che consegna un lavoro scritto non redatto, anche solo in parte, di proprio pugno o in cui spaccia come propri i risultati di lavori o gli esiti di ricerche di terzi.
2. Nei casi menzionati al cpv. 1, il Decano della Facoltà, svolta l'inchiesta ad opera del Direttore dei programmi Bachelor e Masters e del Decano stesso nel rispetto del diritto dello studente di essere sentito, può pronunciare (anche cumulativamente) le seguenti misure disciplinari, tenuto conto della responsabilità dello studente e della gravità dell'atto illecito:
 - l'ammonizione;
 - l'annullamento dell'esame o del lavoro scritto nel quale è stato constatato l'atto illecito; in tal caso l'esame o il lavoro scritto sarà registrato con il voto 1 e considerato come non superato ai sensi dell'art. 5;
 - la sospensione da una o più sessioni d'esame, ritenuta la possibilità di frequentare i corsi;

- la sospensione per uno o più semestri della possibilità di acquisire crediti relativi a lavori scritti;
- la sospensione da uno o più semestri e conseguentemente, dagli esami relativi ai corsi impartiti nel o nei semestri sospesi;
- annullamento di tutti gli esami sostenuti nella sessione nella quale è stato constatato l'atto illecito; in tal caso gli esami saranno registrati con il voto 1 e considerati come non superati ai sensi dell'art. 5.

3. Rimane riservata la competenza delle altre istanze universitarie di pronunciare l'espulsione dello studente, secondo quanto prescritto dallo Statuto USI.

4. Contro la decisione del Decano lo studente può interporre reclamo alla Facoltà

Art. 39 Contenzioso

1. Ogni decisione rilevante per i diritti o le aspettative dello studente, comprese le valutazioni del corso d'esame, è comunicata in forma scritta.
2. Contro tali decisioni, se prese dal Decano, dal Direttore dei programmi Bachelor e Masters, da singoli docenti, da giurie d'esame, da commissioni o servizi, lo studente può interporre reclamo e provocare una decisione della Facoltà.
3. Contro le decisioni della Facoltà lo studente può inoltrare ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, a norma dello Statuto dell'Università della Svizzera italiana.
4. Reclami e ricorsi devono essere inoltrati entro 30 giorni dalla notifica della decisione impugnabile e motivati in forma scritta. Vale per analogia la legge sulla procedura amministrativa del Cantone Ticino (LPAm). Per i reclami interni presso la Facoltà non si applicano le interruzioni per ferie giudiziarie di cui alla LPAm.
5. Per i reclami non è dovuta tassa.

Art. 40 Decorrenza

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 5 marzo 2013 e si applica integralmente a tutti gli studenti immatricolati a partire dall'anno accademico 2013/2014.
2. Per gli studenti immatricolati in precedenza valgono rispettivamente i regolamenti dell'ottobre 2005 o del marzo 2009 con gli emendamenti decisi dalla Facoltà. Tuttavia, le disposizioni relative alle misure disciplinari contenute nel Regolamento del 5 marzo 2013 si applicano immediatamente a tutti gli studenti.

Elenco aggiornamenti

- Art. 2.1 e 2.2 nuovo con decisione del CdF del 05.03.2015 e modifica del 11.03.2014, 15.09.2015, 15.12.2015 e 09.05.2017.
- Art 6.10 nuovo con decisione del CdF del 09.06.2020 e ratifica del Senato il 18.06.2020; modifica con decisione del CdF del 11.06.2024 e ratifica del Senato il 28.11.2024.
- Art. 6 modifica con decisione del CdF del 05.03.2013, 11.03.2014, 15.09.2015, 15.12.2015 e 09.05.2017.
- Art 6.10 nuovo con decisione del CdF del 09.06.2020 e ratifica del Senato il 18.06.2020; modifica con decisione del CdF del 11.06.2024 e ratifica del Senato il 28.11.2024.
- Art. 13 modifica con decisione del CdF del 09.10.2018.
- Art. 14 nuovo con decisione del CdF del 03.04.2012, modificato con decisione del CdF del 11.03.2025 e ratificato dal Senato il 17.04.2025.
- Cap. III modifica con decisione del CdF del 15.09.2015 .
- Art. 16.4 modifica con decisione del CdF del 05.03.2013.
- Art. 16.3 e 16.4 modificati con decisione del CdF del 03.03.2020 e ratificati dal Senato il 02.04.2020.
- Art. 17.1b modifica con decisione del CdF del 05.03.2013.
- Art. 17.1c modifica con decisione del CdF del 05.03.2013 e del 09.10.2018.
- Art. 17.3 nuovo con decisione del CdF del 03.03.2020 e ratificato dal Senato il 02.04.2020.
- Art. 18 modifica con decisione del CdF del 05.03.2013.
- Art. 18 modifica con decisione del CdF del 10.11.2015.
- Art. 19.2 modifica con decisione del CdF del 09.10.2018.
- Art. 19.3 nuovo con decisione del CdF del 03.03.2020 e ratificato dal Senato il 02.04.2020.
- Art. 20.3 modifica con decisione del CdF del 01.02.2011.
- Art. 20.5 modifica con decisione del CdF del 08.06.2011.
- Art. 20.7 modifica con decisione del CdF del 05.03.2013.
- Art. 20.8 modifica con decisione del CdF del 08.06.2011.
- Art. 20.10 modifica con decisione del CdF del 08.06.2011.
- Art. 20.10 modifica con decisione del CdF del 11.03.2014.
- Art. 21 modifica con decisione del CdF del 09.10.2018.

- Art. 22 nuovo con decisione del CdF del 03.04.2012, modificato con decisione del CdF del 11.03.2025 e ratificato dal Senato il 17.04.2025.
- Art. 23.4 modifica con decisione del CdF del 05.03.2013.
- Art. 24 modifica con decisione del CdF del 05.03.2013, modificato con decisione del CdF del 11.03.2025 e ratificato dal Senato il 17.04.2025.
- Art. 24.2 modifica con decisione del CdF del 05.03.2013.
- Art. 24.3 modifica con decisione del CdF del 05.03.2013.
- Art. 27.6 modifica con decisione del CdF del 10.03.2015.
- Art. 27 modificato con decisione del CdF del 11.03.2025 e ratificato dal Senato il 17.04.2025.
- **Art. 27.7 nuovo con decisione del CdF 00.00.2026 e ratificato dal Senato il 17.06.2026.**
- Art. 28.3 modifica con decisione del CdF del 05.03.2013.
- Art. 28 modificato con decisione del CdF del 11.03.2025 e ratificato dal Senato il 17.04.2025.
- Art. 29 modifica con decisione del CdF del 05.03.2013.
- Art. 30.2 modifica con decisione del CdF del 05.03.2013.
- Art. 30.3 modifica con decisione del CdF del 05.03.2013.
- Art. 30.4 modifica con decisione del CdF del 05.03.2013.
- Art. 35 modificato con decisione del CdF del 11.03.2025 e ratificato dal Senato il 17.04.2025
- Art. 38.2 modifica con decisione del CdF del 05.03.2013.
- Art. 38 modificato con decisione del CdF del 11.03.2025 e ratificato dal Senato il 17.04.2025.
- Art. 39.2 modifica con decisione del CdF del 05.03.2013.
- Art. 39.3 modifica con decisione del CdF del 10.03.2015.
- Art. 39.4 modifica ratificata dal CdF del 14.02.2017.
- Art. 39 modificato con decisione del CdF del 11.03.2025 e ratificato dal Senato il 17.04.2025.

Università
della
Svizzera
italiana



**Facoltà
di
scienze
informatiche**

**Regolamento
degli studi
del 5 marzo 2013
stato al 11.06.2026**